



COMUNE DI POLIGNANO A MARE

70044 CITTA' METROPOLITANA di BARI
UFFICIO TECNICO * AREA V - ATTIVITA' PRODUTTIVE/S.U.A.P.

AL COMUNE DI POLIGNANO A MARE
Area V / Attività Produttive/S.U.A.P.
Viale Rimembranza n. 21
70044 – POLIGNANO A MARE (BA)

INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DI GIOCHI LECITI
presso esercizi non in possesso di Autorizzazione ex artt.86 o 88 TULPS R.D.
domanda per il rilascio di Autorizzazione
ai sensi della L.R. 13/12/2013 n.43

Il sottoscritto _____
data di nascita _____ luogo di nascita _____ (prov. _____)
cittadinanza italiana ovvero _____
Codice Fiscale _____ (*obbligatorio ai sensi della legge 311/2004)
residenza: Comune di _____ CAP _____ (prov. _____)
via/p.zza _____ n. _____
Tel. _____ Fax _____ E-mail _____

dati relativi all'impresa

C.Fisc. _____ P.IVA _____ (obbligatorio ai sensi della legge 311/2004)
denominazione o ragione sociale _____
con sede legale ovvero amministrativa nel Comune di _____ (prov. _____) via/p.zza _____ n. _____ CAP _____
Tel. _____ Fax _____ E-mail _____
Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _____ al n. _____
Iscrizione al Tribunale di _____ al n. _____ (se previsto)

CHIEDE

ai sensi della L.R. 13/12/2013 n.43

IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE E LA MESSA IN ESERCIZIO DI APPARECCHI DA GIOCO ex. art.110 TULPS in:

SEDE OPERATIVA

Via _____ n. _____	
Superficie di vendita mq. _____	Superficie complessiva _____
Intestatario di _____ n. _____ del _____	
per attività di:	
<input type="checkbox"/> circolo privato (senza somministrazione)	
<input type="checkbox"/> esercizi commerciali (_____)	
<input type="checkbox"/> esercizi pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze (bar, ristorante, albergo, agenzia raccolta scommesse, sale bingo ecc.) di cui 1° o 2° comma dell'art. 86 T.U.L.P.S. o di cui all'art. 88 T.U.L.P.S.	

(specificare)	

e precisamente:

- n° _____ apparecchi art.110 comma 6 lett. a) TULPS
- n° _____ apparecchi art.110 comma 7 lettera a) TULPS
- n° _____ apparecchi art.110 comma 7 lettera c) TULPS
- n° _____ altri giochi meccanici esenti da nulla osta AAMS (calciobalilla, biliardo, ping-pong, freccette, flipper, juke-box)
- giochi di società (scacchi e simili)
- giochi a carte e da tavolo
- altro (specificare) _____

ATTENZIONE:

- L'installazione di giochi deve avvenire all'interno di una attività principale. Qualora i giochi siano installati in locali con accesso separato dall'esterno l'attività potrebbe configurarsi come sala giochi e pertanto vi invitiamo a contattare il Comune per ogni ulteriore informazione.
- Gli apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS non possono in alcun caso essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto.

- *In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali od aree destinate alle attività degli esercizi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto 27 ottobre 2003 Ministero dell' Economia e delle Finanze*
- *La descrizione dei giochi leciti e degli apparecchi da gioco ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S., ed Il numero massimo di apparecchi installabili è riportato in dettaglio nell'allegato A e B*

PRESO ATTO

- **che l'autorizzazione avrà la durata di cinque anni e può essere richiesto il rinnovo dopo la scadenza (L.R. 13/12/2013 n.43);**
- **che il locale sede dei giochi deve essere ubicato in un raggio non inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette (L.R. 13/12/2013 n.43);**
- **che il personale operante nelle sale da gioco e gli esercenti sono tenuti a frequentare corsi di formazione, predisposti dai Comuni in collaborazione con le associazioni di categoria e con le organizzazioni del privato sociale, sui rischi del gioco patologico e sulla rete di sostegno (L.R. 13/12/2013 n.43);**
- **che presso ogni sala da gioco deve essere presente un'area dedicata all'informazione e, in particolare, sugli apparecchi e congegni per il gioco e deve essere esposta all'utenza una nota informativa nella quale sono indicati:**
 - a. il fenomeno del GAP (gioco azzardo patologico) e i rischi connessi al gioco;**
 - b. i recapiti per le informazioni relative alle attività di cui alla lettera d) dell'articolo 3 della L.R. 13/12/2013 n.43;**
- **che dovrà essere tempestivamente comunicata ogni variazione compresa l'eventuale cessazione dell'attività;**

DICHIARA

ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso DPR e la decadenza dai benefici conseguenti

- **Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale che impediscano ai sensi della normativa vigente l'esercizio dell'attività (artt.11,12, 92 e 131 del TULPS R.D. 18/06/1931 n°773);**
- **Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31.5.1965 n°575 e successive modifiche;**
- **Di essere a conoscenza di quanto previsto dalla vigente normativa in merito all'attività di installazione e gestione dei giochi;**
- **Di essere a conoscenza del Decreto interdirettoriale 27/10/2003 recante "Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art.110 comma 6 lett.a (R.D. 773/1931) che possono essere installati presso esercizi pubblici.." (allegato B);**
- **Di essere consapevole dei limiti stabiliti dal Decreto 18.01.2007 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE che individua il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. e delle prescrizione per l'installazione degli apparecchi (allegato B);**
- **di essere a conoscenza che nei locali deve essere ben esposta la TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI vidimata dal Sindaco o suo delegato e che i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a**

segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla G.A.P.

- Di essere a conoscenza che gli apparecchi o congegni di cui al comma 6 e 7 non possono riprodurre il gioco del poker o comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;
- Di essere a conoscenza che l'ingresso, l'utilizzo e la permanenza nell'area riservata ad apparecchi e congegni di cui al comma 6 é vietato ai minori di anni 18;
- di essere in regola con i pagamenti dovuti ai Monopoli di Stato;
- che gli apparecchi da trattenimento oggetto di denuncia ovvero installati sono conformi alle disposizioni di cui agli artt.86 e 110 del T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) e dell'art. 38 della Legge 388/200 e ss.mm.ii. e dei Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11/3/2003 e 10/4/2003 ovvero sono in possesso di regolare nulla osta rilasciato dall'Amministrazione Finanziaria (AAMS);
- che l'attività è esercitata nel pieno rispetto di quanto previsto dalla L. 9.1.89, n° 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche), dalle norme che regolano la destinazione d'uso dei locali, da quelle vigenti in materia igienico-sanitaria, urbanistica ed edilizia, prevenzione incendi e da quelle riguardanti l'agibilità dei locali;
- di essere consapevole che l'attività può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento per abuso da parte della persona autorizzata, per motivi di ordine pubblico e per inosservanza delle prescrizioni cui la stessa è vincolata (articoli 9 e 10 del TULPS);

CHIEDE contestualmente il rilascio della TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI che dovrà essere obbligatoriamente esposta all'interno dell'esercizio.

ALLEGATA

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- planimetria dei locali in scala 1:100 a firma di tecnico abilitato con indicazione e posizione degli apparecchi da gioco- intrattenimento, arredi e bagni;
- Relazione asseverata a firma di tecnico abilitato corredata di planimetria circa la distanza non inferiore a 500 metri da luoghi sensibili (art.7 c.2 L.R. 43/2013);
- Asseverazione rilasciata da tecnico abilitato circa il **rispetto dei limiti di rumore previsti dall'art.12 della L.R. 12 febbraio 2002 n.3** (inferiore a 40 dB(A) diurno e 30 dB(A) notturno) ovvero relazione asseverata da tecnico competente con l'indicazione degli accorgimenti adottati per la limitazione del rumore già inviata al Settore Ambiente del Comune e della Provincia per il parere di competenza;
- Visura iscrizione al Registro delle Imprese (in caso di società);
- autocertificazione antimafia e requisiti morali dei soci con copia documento d'identità (in caso di società);
- copia delle Autorizzazioni rilasciate da altri Enti.
- _____

NOTE:

li 27 giugno 2017

L'interessato

Allegato A

Descrizione dei giochi leciti e degli apparecchi da gioco, ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S.,

Comma 6

- lett. a): quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
- lett. a/bis): con provvedimento del Ministero dell'Economia e Finanze - AAMS può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera "a";
- lett. b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
 - 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita,
 - 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
 - 3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
 - 4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
 - 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
 - 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.

*** Attenzione: (comma 8) l'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18.**

Comma 7 lettera A

apparecchi e congegni elettromeccanici privi di monitor attraverso il quale il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita

Comma 7 lettera C

quelli, basati sulla abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.